

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

VISTI:

- la Direttiva IPPC 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e la direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 195 del 19 agosto 2005, "Attuazione della Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";
- la Legge Regionale 11 ottobre 2004, n. 21 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

CONSIDERATO CHE:

- il comma 6 dell'art. 29-sexies "autorizzazione integrata ambientale" del D.Lgs 152/06 stabilisce che *"l'autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale. Tra i requisiti di controllo, l'autorizzazione stabilisce in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3"*;
- l'art. 29-decies "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" del D.Lgs 152/06 stabilisce:
  - al comma 2 che *"...il gestore trasmette all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa"*;
  - al comma 3 che *"l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nella autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6, e con oneri a carico del gestore:"*

- a) *il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;*
  - b) *la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;*
  - c) *che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto";*
- l'art. 4 "Cataloghi e punti di informazione" del D.lgs. n. 195 del 19 agosto 2005, stabilisce:
- 1) *"Al fine di fornire al pubblico tutte le notizie utili al reperimento dell'informazione ambientale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità pubblica istituisce ed aggiorna almeno annualmente appositi cataloghi pubblici dell'informazione ambientale contenenti l'elenco delle tipologie dell'informazione ambientale detenuta ovvero si avvale degli uffici per le relazioni con il pubblico già esistenti.*
  - 2) *L'autorità pubblica può evidenziare nei cataloghi di cui al comma 1 le informazioni ambientali detenute che non possono essere diffuse al pubblico ai sensi dell'art.5.*
  - 3) *L'autorità pubblica informa in maniera adeguata il pubblico sul diritto di accesso alle informazioni ambientali disciplinato dal presente decreto.";*

RILEVATO CHE:

- per il rilascio dell'AIA agli "Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>" di cui alla categoria 2.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/06 sono disponibili le seguenti Linee Guida:
  - Linee guida "orizzontali" tra cui "Sistemi di monitoraggio", approvata con il Decreto 31 gennaio 2005 (GU n. 135 del 13 Giugno 2005) Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372;
  - "Linee guida per le Migliori Tecniche Disponibili nei trattamenti di superficie dei metalli" approvata con il Decreto 1 ottobre 2008 (Supplemento ordinario n. 29 alla

Gazzetta ufficiale 3 marzo 2009 n. 51) "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di trattamento di superficie di metalli, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";

- Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BRef) della Commissione Europea "Surface treatment of metals and plastics" di Agosto 2006;

RILEVATO, INOLTRE, CHE:

- per quanto riguarda la distribuzione geografica del settore trattamento e rivestimento di metalli, in base alle stime riportate nelle Linee Guida per le Migliori Tecniche Disponibili calcolate su dati Istat 2001, sono presenti sul territorio regionale circa il 12% degli impianti sul totale nazionale, e l'Emilia Romagna si posiziona al 4° posto tra le regioni con maggior numero di impianti;
- il settore degli impianti per il trattamento di superficie di metalli ha una cospicua presenza in regione anche con riferimento agli impianti che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC, con circa 70 impianti coinvolti;
- a seguito del confronto effettuato in sede delle riunioni periodiche sulla attuazione della normativa IPPC, è stato dato avvio ad uno specifico gruppo di lavoro composto da tecnici di:
  - Regione Emilia-Romagna;
  - le Province (in particolare Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia);
  - ARPA Emilia-Romagna;
  - Assogalvanica;
- tenendo conto dei documenti sopra richiamati, delle AIA rilasciate ad impianti del settore, e degli strumenti già approvati per i settori ceramiche e allevamenti, il gruppo di lavoro ha provveduto ad elaborare uno strumento tecnico per il reporting dei dati di monitoraggio e controllo strutturato sui seguenti moduli:
  - Modulo n° 1 - Lavorazione e dati generali;
  - Modulo n° 2 - Materie prime;
  - Modulo n° 3 - Analisi prelievi pozzo;
  - Modulo n° 4 - Scarichi idrici;
  - Modulo n° 5 - Emissioni in atmosfera;
  - Modulo n° 6 - Indicatori;
- tale strumento è corredato da:

- norme per la compilazione;
- modello di relazione tecnica da allegare al report annuale;
- moduli specifici per la registrazione e tenuta a cura del gestore presso l'impianto di:
  - o Modulo A/1: Emissioni in aria - format per la registrazione dei campionamenti periodici;
  - o Modulo A/2: Emissioni in aria - format per la registrazione dei campionamenti periodici - Rilevamento Portata, Temperatura e Velocità effluente;
  - o Modulo S/1: Emissioni in acqua - format per la registrazione dei campionamenti periodici;
- tali moduli specifici, nel caso in cui il gestore si avvalga di società esterne per la effettuazione dei campionamenti e delle relative analisi, verranno forniti dalla società incaricata e vistati per accettazione dal gestore stesso;

DATO ATTO CHE:

- negli incontri di lavoro effettuati è emersa, insieme ad un apprezzamento dello strumento tecnico per il reporting, la unanime valutazione che l'introduzione dello strumento di reporting debba essere accompagnato da:
  - successivi momenti di riscontro sulla sua efficacia sia ai fini di rivedere la sua configurazione sia per valutare la eventuale ricaduta sugli obblighi di monitoraggio e controllo contenuti nel Piano di monitoraggio e controllo dell'AIA;
  - interventi di semplificazione sugli attuali obblighi di monitoraggio, controllo e reporting, al fine di evitare ulteriori aggravii per i gestori degli impianti;
- sulla semplificazione degli obblighi per i gestori si evidenziano in particolare i seguenti elementi:
  - le informazioni sulle analisi periodiche delle emissioni atmosferiche ai sensi dell'art. 269 c. 4 del dlgs 152/06 che sono normalmente inserite nel "Registro degli autocontrolli" trovano ora riscontro nello specifico Modulo dello strumento di reporting e quindi per le aziende in possesso di AIA, l'obbligatorietà della tenuta di questo Registro può essere esclusa tenuto conto che:
    - o agli impianti IPPC soggetti ad AIA non risultano infatti applicabili le previsioni normative cui normalmente si ricollega l'obbligo di tenuta del Registro;
    - o nessuna simile prescrizione è presente nella LR 11 ottobre 2004, n. 21 che regola l'applicazione della disciplina IPPC nella Regione Emilia-Romagna;
    - o lo strumento di reporting comporta un obbligo similare di

conservazione e comunicazione dei dati analitici dei controlli effettuati;

- abolire l'obbligatorietà del "Registro degli autocontrolli" appare pienamente legittimo e coerente con lo spirito e la lettera della direttiva IPPC e costituisce una concreta attuazione dei principi di semplificazione e di non duplicazione degli adempimenti;
- tale impostazione è già stata seguita per i settori delle ceramiche e degli allevamenti per i quali sono stati approvati rispettivamente con delibera 152/08 e 2306/09 i sistemi di reporting specifici di settore, approvando contestualmente per le Autorità Competenti l'indirizzo di non inserire la previsione della tenuta del "Registro degli autocontrolli" nelle AIA che verranno rilasciate e di provvedere all'aggiornamento delle AIA già rilasciate senza oneri aggiuntivi per il gestore;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il ruolo della Regione nell'applicazione della disciplina IPPC, delineato nella L.R. 21/04, è, innanzitutto, improntato:
  - alla emanazione di direttive attuative (rif.: art. 4 "La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie");
  - alla costruzione del necessario quadro informativo e conoscitivo (rif.: art 16 "La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge");
  - agli interventi di formazione culturale e aggiornamento professionale (rif.: art. 18 "1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni. 2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione integrata ambientale");
- per quanto riguarda la costruzione del quadro informativo e conoscitivo, la previsione della LR 21/04 è strettamente collegata con l' Art. 29-terdecies del D.lgs 152/06 "Scambio di informazioni", che prevede:
  - "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero della salute e con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede ad assicurare la partecipazione dell'Italia allo scambio di informazioni organizzato dalla

Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili e al loro sviluppo, nonché alle relative prescrizioni in materia di controllo, e a rendere accessibili i risultati di tale scambio di informazioni. Le modalità di tale partecipazione, in particolare, dovranno consentire il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni..." (comma 3);

- "Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede a garantire la sistematica informazione del pubblico sullo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scambio di informazioni di cui al comma 3 e adotta d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti, al fine di promuovere una più ampia conoscenza sulle migliori tecniche disponibili e sul loro sviluppo." (comma 4);
- la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa del 27 luglio 2011 sulle modalità operative per assicurare il coinvolgimento delle autorità competenti in tutte le fasi ascendenti dello scambio di informazioni organizzato dalla Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 29-terdecies del dlgs 152/06.
- appare, quindi, necessario superare la sola dimensione regionale acquisendo e analizzando le prestazioni degli impianti IPPC ai livelli indicati nel documento europeo di riferimento "Best Available Techniques Reference Document on the General Principles of Monitoring":
  - **relazioni per singoli impianti** - è il livello base di relazione; il gestore è in genere responsabile nei confronti dell'autorità competente per l'informazione sui risultati del monitoraggio al fine di conformità;
  - **relazione per gruppi di impianti** - questo è un livello intermedio nella comunicazione dei risultati sui controlli e riguarda differenti possibili raggruppamenti di dati (ad esempio nel caso di processi produttivi in una particolare area industriale o relativi ad un particolare settore produttivo) ed è l'autorità competente ad essere responsabile della raccolta e dell'organizzazione di dati provenienti sia da singoli gestori sia da altre autorità quando l'ambito di raccolta supera quello di un'area geografica o di un singolo settore produttivo;
  - **relazione a scala regionale o nazionale** - si tratta del livello più elevato di informazione e riguarda dati che sono di rilievo per le politiche ambientali (regionali e nazionali);
- tali indicazioni sono state fatte proprie dalla già richiamata linea guida "Sistemi di monitoraggio", approvata con il Decreto 31 gennaio 2005;

RITENUTO CHE:

- per costruire un quadro informativo e conoscitivo in grado di rispondere ai fabbisogni informativi ai vari livelli istituzionali indicati dalla normativa IPPC sia necessario fissare omogenei criteri nella raccolta e trasmissione dei dati di monitoraggio e controllo per i diversi settori produttivi di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/06;
- il sistema di reporting sviluppato in Emilia-Romagna per il settore degli impianti di trattamento superficiale dei metalli risponde alle finalità indicate nelle norme e nei documenti di riferimento sopra richiamati;
- al fine di consentire una completa lettura delle prestazioni del settore in qualunque livello di aggregazione territoriale, sia utile proporre l'adozione del sistema di reporting a livello nazionale inviando al Ministero per l'Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare l'allegata proposta di reporting, tenuto conto che l'art. 29-quinquies *"Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale"* del D.lgs 152/06 prevede che *" Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere emanati indirizzi per garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni del presente titolo da parte delle autorità competenti."*;
- per agevolare l'utilizzo del sistema di reporting anche nei casi in cui la precedente metodologia di raccolta e reportistica dei dati prescritta nell'AIA non preveda modalità che permettano di soddisfare appieno i livelli di dettaglio o di disaggregazione dei moduli allegati, sia opportuno consentire per il primo anno di applicazione (con dati 2013) l'inserimento di stime o dati aggregati ove non fossero disponibili i dati nel formato richiesto;

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia necessario dare concreta attuazione ai principi di semplificazione, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:

- n. 1057/2006 *"Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali"*;
- n. 1663/2006 *"Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente"*;
- n. 1173/2009 *"Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2009)"*;

- n. 2060 del 20 dicembre 2010 "Rinnovo incarichi ai Direttori Generali della Giunta Regionale in scadenza al 31 dicembre 2010"
- n. 2416/2008 del 29 dicembre 2008, esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore Attività produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica integrata

A voti unanimi e palesi

#### D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa il sistema di reporting per il settore del trattamento superficiale dei metalli di cui alla categoria IPPC "2.6, *Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>*", costituito da:

a) Moduli di reporting da compilare e inviare a cura del gestore, come di seguito specificato e che costituiscono l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- o Modulo n° 1 - Lavorazione e dati generali
- o Modulo n° 2 - Materie prime
- o Modulo n° 3 - Analisi prelievi pozzo
- o Modulo n° 4 - Scarichi idrici
- o Modulo n° 5 - Emissioni in atmosfera
- o Modulo n° 6 - Indicatori

I suddetti moduli sono in formato .xls scaricabile dal sito ERMES della Regione o dai siti delle Autorità Competenti, o dal portale IPPC-AIA;

b) norme per la compilazione che costituiscono l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

c) moduli specifici per la registrazione e tenuta a cura del gestore presso l'impianto come di seguito specificato e che costituiscono l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

c-1) Modulo A/1: Emissioni in aria - format per la

registrazione dei campionamenti periodici;

c-2) Modulo A/2: Emissioni in aria - format per la registrazione dei campionamenti periodici - Rilevamento Portata, Temperatura e Velocità effluente;

c-3) Modulo S/1: Emissioni in acqua - format per la registrazione dei campionamenti periodici;

tali moduli, nel caso in cui il gestore si avvalga di società esterne per la effettuazione dei campionamenti e delle relative analisi, verranno forniti dalla società incaricata e visti per accettazione dal gestore stesso;

d) Schema di relazione tecnica da allegare al report annuale, che costituisce l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare i seguenti indirizzi alle Autorità competenti:

a) adottare il sistema di reporting di cui al punto 1, adattandolo in modo modulare agli assetti impiantistici risultanti dal processo di valutazione integrata ambientale e riportato nell'AIA;

b) adottare per il primo anno (dati riferiti al 2013) modalità di applicazione del sistema di reporting che tengano conto delle precedenti metodologie di raccolta dati previste nelle AIA e che consentano l'inserimento di stime o dati aggregati nel caso non fosse prevista la raccolta dei dati al livello di dettaglio richiesto dai moduli di reporting di cui all'allegato I;

c) non inserire la previsione della tenuta del "Registro degli autocontrolli" nelle AIA che verranno rilasciate;

d) di provvedere all'aggiornamento delle AIA già rilasciate senza oneri aggiuntivi per il gestore;

4) di demandare alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa l'adozione dei provvedimenti necessari per rendere disponibili i reports:

a) ai diversi livelli istituzionali per i successivi momenti di riscontro sulla efficacia del sistema di reporting sia ai fini di rivedere la sua configurazione sia per valutare la eventuale ricaduta sugli obblighi di monitoraggio e controllo contenuti nel Piano di monitoraggio e controllo dell'AIA al fine di evitare ulteriori aggravii per i gestori degli impianti;

b) al pubblico interessato ed al pubblico secondo i principi fissati dal D.Lgs 152/06 e della vigente normativa in materia di accesso alle informazioni ambientali;

- 5) di inviare copia della presente deliberazione alle Province emiliano - romagnole, autorità competenti per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, all'ARPA Emilia - Romagna ed alle Associazioni Imprenditoriali;
- 6) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di valutare il sistema di reporting qui approvato per la sua adozione ai sensi dell'Art. 29-quinquies, "*Indirizzi per garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale*", del D.Lgs 152/06;
- 7) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione-Emilia-Romagna.

- - -

## ALLEGATO 1

**Moduli di reporting per il settore del trattamento superficiale dei metalli:**

- o Modulo n° 1 - Lavorazione e dati generali
- o Modulo n° 2 - Materie prime
- o Modulo n° 3 - Analisi prelievi pozzo
- o Modulo n° 4 - Scarichi idrici
- o Modulo n° 5 - Emissioni in atmosfera
- o Modulo n° 6 - Indicatori

I suddetti moduli sono in formato .xls